



STATUTO

**U.R.A.S. UNIONE REGIONALE ALBERGATORI SICILIANI**

**FEDERALBERGHI SICILIA**

## TITOLO I I PRINCIPI

### Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITI DI RAPPRESENTANZA

Al fine di conseguire, nel quadro delle competenze istituzionali stabilite dallo Statuto speciale per la Regione Siciliana, la tutela unitaria e coordinata degli interessi degli albergatori e delle imprese alberghiere che esercitano la loro attività in Sicilia, l'Unione Regionale degli Albergatori Siciliani, fondata il 25 gennaio 1950 – aderisce a livello nazionale alla Federazione delle Associazioni Italiane Albergatori e Turismo – Federalberghi e prende la denominazione di "U.R.A.S. UNIONE REGIONALE ALBERGATORI SICILIANI - FEDERALBERGHI SICILIA".

1. L'Unione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici ed è l'espressione regionale unitaria delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo organizzate nelle Associazioni territoriali che la costituiscono (in seguito anche "imprese turistico ricettive"), delle quali costituisce l'organo di coordinamento, di rappresentanza, di iniziativa e di servizio.
2. L'Unione ha sede in Palermo.
3. L'Unione è costituita a norma dell'art. 7 e successivi dello statuto di Federalberghi, con il ruolo e le competenze da esso stabilite e da quelle attribuitegli dal presente statuto.

### Art. 2 – SCOPI

1 – L'Unione si propone di:

- a) rappresentare, in ambito regionale, le Associazioni territoriali nei rapporti con, le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti pubblici e privati e con le Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori rappresentare nonché la Federazione nazionale nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni regionali;
- b) sostenere e coordinare l'azione delle Associazioni territoriali nell'espletamento delle funzioni di rilevanza regionale, prestando loro l'assistenza necessaria;
- c) concorrere, nei modi e nelle forme più opportune, alla definizione di politiche organiche per il turismo nell'ambito regionale, assicurando a tal fine la partecipazione alle scelte di programmazione delle istituzioni regionali;
- d) designare o nominare propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle imprese sia prevista richiesta o consentita;
- e) rappresentare regionalmente il Sistema Federale favorendo la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Unione regionale;
- f) studiare i problemi di categoria e d'interesse generale per l'economia turistica siciliana e svolgere attività di ricerca, formazione professionale ed editoriali, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema organizzativo ed effettuare, altresì, attività di promozione, sia direttamente che in partecipazione e/o collaborazione con enti, aziende, istituti ed organismi istituzionali pubblici e privati, allo scopo di potenziare l'economia turistica della Sicilia, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti per l'incremento dei flussi turistici nazionali ed esteri;
- g) promuovere l'innovazione tecnica delle strutture produttive, anche attraverso lo sviluppo di studi e di ricerche e la gestione di progetti finalizzati;
- h) svolgere attività scientifiche e sistematiche di indagine, analisi e ricerca su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche di professionisti e/o organizzazioni idonee, sia costituite dall'Unione che da terzi, sia pubbliche che private le quali, nel quadro degli obiettivi dell'Unione, realizzino, tra l'altro, le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;
- i) promuovere la formazione imprenditoriale e la elevazione culturale degli imprenditori alberghieri,

degli operatori economici e degli addetti del settore;

j) suscitare negli imprenditori alberghieri un'adeguata sensibilità associativa, al fine di potenziare il sistema organizzativo a livello nazionale e locale;

k) promuovere l'immagine della Federazione nel territorio regionale;

l) promuovere lo sviluppo del sistema turistico della regione anche attraverso la costituzione o partecipazione ad associazioni, enti, istituti o società, ove ciò risulti funzionale al perseguimento degli scopi sociali e di quelli previsti nel presente articolo;

m) svolgere al livello regionale altre attività e funzioni che siano ad esse delegate dalla Federazione e dalle Associazioni/Sindacati territoriali.

n) promuovere lo sviluppo di un'azione sindacale unitaria delle categorie del turismo e dei servizi a favore del potenziamento e della qualificazione dell'offerta turistica siciliana e partecipare al sistema di associazione regionale tra le federazioni del settore turismo aderenti al sistema confederale di cui fa parte Federalberghi;

o) curare i rapporti sindacali in ambito regionale, stipulare eventuali accordi integrativi territoriali e svolgere azione conciliativa in materia di controversie di lavoro, secondo gli indirizzi di politica sindacale definiti dalla Federazione nazionale.

p) avviare ogni iniziativa, coordinatamente con la Federazione nazionale, utile agli interessi della categoria, nei confronti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione Siciliana, delle Province e dei Comuni ed in generale presso tutte le sedi istituzionali e nei confronti di tutti gli organismi pubblici e privati nonché instaurare e mantenere rapporti sul piano nazionale ed internazionale;

q) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di autorità pubbliche o da deliberazioni dei propri organi.

2 – Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Unione potrà avviare, partecipare, finanziare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale, permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni, gruppi economici, enti pubblici od enti di qualsiasi natura giuridica, nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e creditizie.

## TITOLO II PRINCIPI ORGANIZZATIVI

### Art. 3 – SOCI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Gli organismi associativi territoriali di rappresentanza delle imprese turistico ricettive, per aderire come soci effettivi all'Unione, devono allegare alla domanda di ammissione, firmata dal proprio Presidente, lo statuto od in assenza di questo un Regolamento conforme alle norme statutarie dell'Unione, l'elenco delle aziende associate, specificando per ogni azienda il legale rappresentante e le caratteristiche ricettive, la composizione degli organi sociali del richiedente; la domanda di adesione non può essere presa in considerazione se l'atto costitutivo o lo statuto o il regolamento della organizzazione richiedente contrasti con le norme fondamentali del presente statuto.

L'ammissione all'Unione è di competenza del Consiglio Direttivo.

2. L'adesione ha carattere permanente, decorre dalla data di accoglimento della richiesta; eventuale disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata A.R. entro il 30 giugno di ogni anno ed ha effetto a partire dall'anno successivo.

3. Contro l'eventuale giudizio negativo o la mancata accettazione è ammesso ricorso motivato al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, il quale decide inappellabilmente.

4. Le deliberazioni di ammissione saranno notificate con lettera all'Associazione interessata.

5. L'adesione all'Unione comporta automaticamente l'adesione a Federalberghi Nazionale.

6. Possono altresì aderire all'Unione come soci aggregati gli enti, istituti, organismi, pubblici e privati, anche di natura consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono valori e principi in armonia

con quelli della Unione regionale. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 4 - STATO DI SOCIO – OBBLIGHI

1. L'adesione all'Unione comporta per gli aderenti l'obbligo:

- a) di accettare e di osservare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive adottate in materia sindacale dagli organismi preposti;
- b) di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
- c) di consultare l'Unione e di unificarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano, comunque, pregiudicare gli interessi generali delle categorie rappresentate;
- d) il deposito, una volta l'anno, salvo variazioni da comunicarsi in corso di anno:
  - dell'elenco nominativo delle imprese associate da ogni singola associazione/sindacato/organizzazione;
  - del quadro completo degli organi sociali in carica;
- e) di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dall'Unione.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare su casi di incompatibilità;

- f) di assumere nella propria denominazione anche la denominazione "FEDERALBERGHI".
- g) di adottare uno statuto e/o regolamento sociale conforme ai principi ispiratori del presente statuto e comunque non in contrasto con esso che contenga le norme obbligatorie indicate nei successivi articoli.

#### Art. 5 - OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE

Il finanziamento del sistema organizzativo regionale e territoriale è assicurato dalle imprese turistico ricettive associate alle Organizzazioni aderenti alla Unione che sono tenute a corrispondere all'Unione un contributo annuo, versato mensilmente, corrispondente allo 0,20% (zero virgola venti per cento) del monte salari e per quattordici mensilità, denominato Quota Assistenza Contrattuale (Q.A.C), o diversa percentuale che successivamente potrà essere stabilita dall'assemblea. Tale contributo sarà riscosso, ai sensi dell'accordo del 10 ottobre 1997, Protocollo Regionale aggiuntivo al CCNL, tramite l'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, oppure da altri enti su delega della stessa Unione, con delibera del Consiglio Direttivo.

Per imprese turistico ricettive associate nel corso dell'anno, l'obbligo del versamento decorre dall'inizio del mese in cui è stata deliberata l'accettazione della relativa domanda.

Il 50% (cinquanta per cento) di quanto come sopra riscosso sarà a sua volta ristornato alle Associazioni territoriali in ragione di quanto sarà stato versato dalle imprese turistico ricettive aderenti alle stesse. I ristorni avverranno, per quanto possibile, almeno semestralmente e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al regolare pagamento dei contributi associativi.

#### Art. 6 - PERDITA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Il rapporto associativo cessa:

- a) per mancato pagamento delle quote e contributi sociali;
- b) per lo scioglimento dell'organizzazione territoriale;
- c) per disdetta con l'osservanza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto;
- d) per l'esclusione proposta dalla Giunta Esecutiva e deliberata dal Consiglio Direttivo nell'ipotesi di inadempienza e di violazione degli obblighi assunti a norma del presente statuto e qualora le modifiche apportate al proprio statuto contrastino con i principi fondamentali previsti nel presente

statuto.

2. Contro la delibera di esclusione è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo che lo esamina e decide in via definitiva entro 60 giorni.

#### Art. 7 – COMMISSARIAMENTO

1. Il Presidente, nel caso di eventuali denunce di Soci o parte di essi, può nominare, sentita la Giunta Esecutiva, un proprio delegato per gli accertamenti del caso.

2. Il Presidente, accertate le causa di difficoltà organizzativa, e/o di dissesto economico-finanziario dei Soci, e/o di gravi irregolarità, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un Commissario che entro sei mesi ripristina le condizioni di regolarità.

3. Contro le decisioni di cui al punto 1 e 2, il Socio può ricorrere al Consiglio Direttivo, che entro 30 giorni decide in via definitiva ed inappellabile.

### TITOLO III ORGANI SOCIALI E STRUTTURA

#### Art. 8 – ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Unione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente e i Vice Presidenti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

2. Le cariche sociali di componenti il Consiglio Direttivo, Giunta e Presidente hanno durata quinquennale.

La carica di Presidente è rinnovabile per non più di due mandati.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso documentato delle spese approvate dalla Giunta Esecutiva.

4. Il rappresentante di una componente il sistema organizzativo della Unione che perda la qualità di socio ovvero cessi dalla carica per effetto della quale è stato nominato od eletto negli organi della Unione stessa, decade sia dalle cariche che egli ricopre in seno ad essa sia da quelle altre che gli siano state conferite in sua rappresentanza.

5. Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

#### Art. 9 – L'ASSEMBLEA: COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE, PRESIDENZA, DELIBERE, POTERI

1. L'assemblea generale è costituita dai Presidenti delle Associazioni territoriali associate e loro delegati. I delegati non possono essere più di sei (6) oltre il Presidente, in rappresentanza totale dei voti attribuiti alla struttura associata.

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni sono impegnative per tutti gli associati.

2. A ciascun associato spetta un numero di voti che sarà rapportato al versamento effettuato all'Unione del contributo determinato al precedente art. 7 in ragione di un voto per ogni cinquanta euro.

La frazione residua inferiore a cinquanta euro non contribuisce ad assegnare il voto.

Non si può esercitare il diritto di voto se non si è in regola con il versamento dei contributi associativi.

3. L'assemblea generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta l'anno;
- b) in via straordinaria, tutte le volte che sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo dell'Unione, ovvero quando ne facciano domanda scritta e motivata tanti organismi aderenti che rappresentino metà del numero complessivo dei voti.

Nel caso di richiesta di modifica dello statuto e di scioglimento e messa in liquidazione dell'Unione, il numero dei richiedenti dell'assemblea straordinaria deve rappresentare non meno dei 2/3 del numero complessivo dei voti.

Alla convocazione dell'assemblea provvede il Presidente dell'Unione o il vice Presidente vicario, in caso di impedimento del Presidente, su delibera della giunta, a mezzo di lettera spedita per raccomandata A/R o per fax alle strutture associate, almeno sette giorni effettivi prima del giorno stabilito per la riunione; la lettera dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e di tutti gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea generale è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti delegati che rappresentino la metà più uno dei voti di cui complessivamente dispongono le strutture associate che possono esercitare il diritto di voto;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, indetta per eventuali modifiche statutarie o per scioglimento dell'Unione, è valida quando siano presenti tanti delegati che rappresentino i due terzi dei voti di cui dispongono le strutture associate che possono esercitare il diritto di voto.

All'inizio la presidenza è assunta dal Presidente della struttura associata nel cui ambito territoriale è tenuta l'assemblea, quindi l'assemblea elegge, a maggioranza dei voti rappresentati dai delegati presenti, il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea sceglie quattro scrutatori effettivi.

Nelle assemblee straordinarie indette per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Unione deve assistere alla riunione un notaio che provvede a redigere e sottoscrivere il verbale.

Tutti i verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.

5. L'assemblea generale:

- a) determina l'indirizzo che l'Unione deve seguire in merito ai problemi generali riguardanti le aziende alberghiere, turistiche ricettive;
- b) esamina i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'Unione con le relative relazioni del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori dei conti ed adotta le deliberazioni conseguenti;
- c) delibera sulla relazione del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta dall'Unione;
- d) elegge il Presidente;
- e) elegge, in aggiunta ai componenti di diritto, ulteriori 10 (dieci) componenti il Consiglio Direttivo in modo da equilibrare la rappresentanza proporzionale nel Consiglio Direttivo stesso, sulla base dei posti letto esistenti in ogni territorio provinciale.

Il numero di riferimento dei posti letto, da considerare come base di calcolo sarà quello desunto dai dati ufficiali forniti dall'amministrazione della Regione Siciliana, tramite i suoi uffici specializzati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si tiene l'assemblea elettiva;

- f) esamina tutte le questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalla giunta, ovvero per iniziativa di tanti delegati che rappresentino un terzo del numero complessivo dei voti;
- g) delibera, in sede di riunione straordinaria, le eventuali modifiche dello statuto e l'eventuale scioglimento e messa in liquidazione dell'Unione, provvedendo alla nomina di liquidatori;
- h) elegge tre componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e ne fissa, eventualmente, gli emolumenti;
- i) elegge tre componenti il Collegio dei Probiviri tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- j) conferisce la carica di Presidente Onorario, per motivi eccezionali o speciali requisiti nel campo

turistico alberghiero ed organizzativo;

k) delibera l'eventuale ammissione di Associazioni che abbiano i requisiti previsti;

l) determina annualmente i contributi dovuti all'Unione.

Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati dai delegati presenti, con votazione palese oppure a scrutinio segreto su richiesta di 1/3 degli aventi diritto al voto presenti.

#### ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO: COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE, PRESIDENZA, DELIBERE, POTERI

1. Costituzione - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente regionale, dai Vice Presidenti, dai Legali Rappresentanti e/o Delegati delle Associazioni aderenti, dai componenti la Giunta e dagli eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi ed in via straordinaria per decisione del Presidente o del vice Presidente vicario, in caso di impedimento del Presidente, o su richiesta scritta e motivata di almeno due quinti dei suoi componenti.

In quest'ultima ipotesi, ove il Presidente non provveda, entro dieci giorni, la convocazione viene effettuata direttamente dai componenti promotori con il rispetto dei termini di statuto.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo debbono essere fatte, per lettera raccomandata A/R, per fax o e-mail, almeno sette giorni effettivi prima della data stabilita per la riunione.

Nei casi di urgenza la riunione può essere convocata, per telegramma o per fax o per e-mail, almeno tre giorni effettivi prima della data stabilita per la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e delibera a maggioranza:

a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei componenti;

b) in seconda convocazione, che può avere luogo lo stesso giorno, trascorse tre ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

2. Poteri e funzioni - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esegue le direttive generali dell'Assemblea, promuove ed attua quanto ritenuto necessario per il raggiungimento degli scopi statutari.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) elegge fra i propri componenti Vice Presidenti, stabilendone il numero e le funzioni delegate, e tra i Vice Presidenti designa il vicario;

b) elegge cinque componenti della Giunta Esecutiva tra i componenti il Consiglio Direttivo che rivestano la carica di Presidente di associazione territoriale.

c) esprime pareri ed adotta delibere su tutti i problemi che interessano le attività;

d) provvede alla nomina o designazione dei rappresentanti dell'Unione in tutti gli enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;

e) decide l'ammissione delle strutture, nonché della loro radiazione;

f) determina la quota di ammissione;

g) istituisce, nominandone i componenti, le commissioni di lavoro, che sono presiedute dai Vice Presidenti in relazione alle deleghe loro assegnate;

h) redige e approva i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'attenzione dell'assemblea.

3. I Consiglieri in carica decadono quando siano assenti, non giustificati, per tre riunioni consecutive, nel corso dell'anno. L'associazione rappresentata dal decaduto è tenuta a sostituirlo entro quindici giorni dalla comunicazione di decadenza.

Partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, i membri delle singole associazioni che ricoprono cariche federali.

#### Art. 11 – LA GIUNTA ESECUTIVA: COSTITUZIONE, CONVOCAZIONE, ATTRIBUZIONI

1. Costituzione - Ne fanno parte di diritto il Presidente dell'Unione regionale, i Vice Presidenti e i 5

membri eletti dal Consiglio Direttivo.

2. Convocazione - La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di due terzi (2/3) dei membri.

Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi con preavviso di dieci giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma, telex o telefax o e-mail, fino a tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

3. Attribuzioni della Giunta Esecutiva - La Giunta Esecutiva

a) provvede dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, fissando a tal fine le linee dell'azione presidenziale;

b) istituisce gli argomenti delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, fissando a tal fine le linee dell'azione presidenziale;

c) redige annualmente le relazione sull'attività svolta dall'Unione Regionale, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

d) propone al Consiglio Direttivo i criteri e le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi associativi, sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci;

e) esamina ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;

f) delibera la convocazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce circa la propria attività;

g) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di quelli attribuitigli dal presente statuto;

h) può delegare temporaneamente per giustificati motivi i suoi poteri in tutto o in parte al Presidente;

i) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale anche al di fuori dell'Assemblea dei Soci.

l) provvede all'assunzione e licenziamento dei dipendenti dell'Unione, fissandone la retribuzione;

3. I componenti della Giunta Esecutiva decadono quando siano assenti, non giustificati, per tre riunioni consecutive, nel corso dell'anno.

#### Art. 12 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, anche al di fuori dei suoi componenti, ma sempre nell'ambito delle imprese turistico ricettive operanti in Sicilia ed attua le deliberazioni degli organi collegiali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione ed il potere di firma che può delegare.

3. Compete al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva ed eventualmente l'Assemblea ordinaria e straordinaria;

b) sovrintendere alla gestione dell'Associazione ed operare per tutti gli atti consentitigli dal presente statuto.

c) proporre la nomina del Segretario generale;

d) conferire deleghe o procure per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;

e) esercitare in caso di motivata urgenza i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

#### Art. 13 – I VICEPRESIDENTI

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Unione e possono ricevere deleghe specifiche. Tra essi uno assume, su indicazione del Consiglio Direttivo, le funzioni vicarie e sostituisce il Presidente, in compiti e funzioni, in sua assenza e/o impedimento.

#### Art. 14 – IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale viene nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.
2. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato.
3. Partecipa alle riunioni degli organi a titolo consultivo, assumendone le funzioni di Segretario.
4. Il Segretario Generale sovrintende alla gestione degli uffici provvedendo al buon andamento di essi.
5. Provvede alla compilazione dei bilanci, alla stesura dei verbali degli organi dell'Unione, provvedendo altresì alla conservazione degli atti, dei registri e dell'archivio.
6. Esercita tutti quegli atti e funzioni che gli vengono delegati dalla Giunta e dal Presidente.

#### Art. 15 – COMITATO REGIONALE GIOVANI ALBERGATORI

1. E' costituita in ambito regionale il Comitato Regionale dei Giovani Albergatori e delle Imprese Turistico Ricettive. Ne fanno parte le sezioni territoriali Giovani Albergatori e delle Imprese Turistico Ricettive costituite in seno alle Associazioni aderenti.
2. L'adesione alla Sezione Giovani Albergatori ed Imprese Turistico Ricettive, in sede territoriale e regionale, è regolata dalle norme dello Statuto Federale.
3. Il Comitato è diretto da un organo esecutivo, composto di 10 membri, distribuiti tra le singole realtà territoriali, in ragione proporzionale agli iscritti alla sezione territoriale, che è tenuta a depositare la lista degli iscritti entro il mese di aprile di ogni anno.
4. Il Comitato esecutivo, di cui al precedente articolo, è eletto con periodicità quinquennale, in occasione della Assemblea regionale dei Giovani Albergatori e delle Imprese Turistico Ricettive.
5. Il Comitato Esecutivo elegge, tra i propri componenti, il coordinatore regionale il quale partecipa al Consiglio Direttivo dell'Unione senza diritto di voto, segnalandone il nome al Comitato Nazionale Giovani Albergatori.

#### Art. 16 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre (3) componenti, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, ed è eletto dall'Assemblea ordinaria per una durata di cinque anni, anche tra componenti esterni il Consiglio Direttivo, e possono essere rieletti. Il Collegio tra i suoi membri nomina il Presidente.
2. Il Collegio svolge funzioni di controllo sulla gestione amministrativa. Dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e dovrà redigere una relazione scritta sul conto consuntivo di ciascuno anno che dovrà essere trasmessa all'Assemblea.
3. I Revisori dei Conti partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo senza il diritto di voto.

#### Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'assemblea in seno ai componenti il Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
3. Sono deferite ai Probiviri tutte le controversie sociali tra i Soci, tra questi e l'Unione Regionale e suoi organi, nonché tutte le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
4. Essi giudicheranno "pro bono aequo" senza formalità di procedura.

### TITOLO IV GESTIONE

#### Art. 18 – COMMISSIONI DI LAVORO

Le commissioni di lavoro sono nominate dal Consiglio Direttivo e sono composte da tre a cinque membri per ognuna. Le commissioni di lavoro durano in carica per il tempo necessario allo svolgimento del compito assegnato e, comunque, per il tempo stabilito dal Consiglio Direttivo ed i suoi componenti possono essere rieletti, e sono presiedute, di norma, da un vice Presidente. Compito di tali commissioni è quello di coadiuvare il Presidente, la Giunta Esecutiva ed il Consiglio Direttivo nell'ambito delle funzioni loro delegate.

#### Art. 19 – L'ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### Art. 20 – BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Per ciascun esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 21 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Per meglio perseguire gli scopi sociali e per lo svolgimento dei compiti di gestione e funzionamento, potrà essere eventualmente costituita una società di servizi, con modalità giuridiche e regole di funzionamento che dovranno essere approvate dall'assemblea su proposta della presidenza e del Consiglio Direttivo.

### TITOLO V DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 22 – PRINCIPI GENERALI

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad associazione di pubblica utilità, con delibera della Assemblea straordinaria, che individuerà anche il soggetto beneficiario.
3. La quota associativa non è trasmissibile e non rivalutabile, fatta eccezione per gli obblighi di legge.
4. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli art. 36 e seguenti dei Codici Civile, e in mancanza per i principi generali di diritto che regolano la materia, con particolare riferimento al D. lgs. 460/97, avente per oggetto il riordino della disciplina degli enti non commerciali.

#### Art. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.
2. L'atto è sottoposto a registrazione a cura del Presidente.
3. Il Presidente è, senza limiti di tempo, autorizzato a provvedere al coordinamento degli articoli del presente statuto, a provvedere alla registrazione, a curare l'eventuale coordinamento con norme di legge ed istituzionali.